



---

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

**Avv. Matteo Sperduti**

**Procedimento n. 17/2025**

Ha adottato la seguente decisione nei confronti del sig. **ELIO PELLIZZER** attualmente tesserato FISE, in qualità di Istruttore federale di 2 livello per la società **IPPICA MONTEGRAPPA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** nonché verso al medesima società in persona del legale rappresentante (lo stesso Elio Pellizzer), entrambi costituiti nel presente procedimento attraverso i loro difensori di fiducia Avv. Pier Paolo Casale ed Avv. Cristina Bissacco

...*OMISSIS*...

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo Nazionale applica le seguenti sanzioni:

- al sig. **Elio Pellizzer**, ai sensi dell'art. 6.1 punto VI del RdG, la sospensione della qualifica di Istruttore e/o Tecnico dai ruoli federali per giorni 90 (novanta). Tale sospensione comporta altresì l'inibizione dell'Istruttore e/o Tecnico a essere presente negli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono attività e competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sospensione comporta contestualmente anche quella dell'attività sportiva, come prevista al punto IV che precede. Per il principio della continuazione la presente sanzione si somma alla sospensione attualmente in vigore.
- società **IPPICA MONTEGRAPPA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 ex art. 4.1 RdG.

**MANDA**

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per la comunicazione agli interessati presso gli indirizzi email/PEC come indicati in atti, presso gli avvocati costituiti e presso la società di appartenenza e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Roma, li 9 giugno 2025.

*f.to* il Giudice Sportivo Nazionale  
*Avv. Matteo Sperduti*